



*COMUNE DI VOLTA MANTOVANA
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Beata Paola Montaldi n.15*

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 28/01/1999
Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 07/04/1999
Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 05/03/2001
Modificato con delibera di C.C. n. 3 del 13/01/2003
Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 26/01/2004
Modificato con delibera di C.C. n. 3 del 19/01/2007
Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 19/02/2010

ART.1 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1- Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

NOTE:.....
.....

ART.2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

- 1- Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova fabbricazione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. *[Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari.] Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art., 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualità di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 o 2083 del Codice Civile.

NOTE:...Frase abrogata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2004.
.....
.....

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

- 1- Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- 2- Per gli immobili concessi in locazioni finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
- 3- Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;
- 4- L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

NOTE:.....
.....

ART.4 – SOGGETTO ATTIVO

- 1- L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art.1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art.1 dei quali il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

- 2- In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche sì dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio di cui l'imposta si riferisce.

NOTE:.....
.....

ART.5 – BASE IMPONIBILE

- 1- Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.1
- 2- Per i fabbricati iscritti al catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
- 3- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994 n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata ammontata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4- Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
- 5- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 6- In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
- 7- In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettera c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
- 8- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
- 9- Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
- 10- Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
- 11- Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi domenicali sono rivalutati del 25 per cento.
- 12- Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1936 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 504/92. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della sua indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza

in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadri 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

NOTE:.....
.....

ART.6 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

- 1- L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe fissate per legge, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando la disposizione di cui all'art.2 del D.L. 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n.144 e successive modificazioni.
- 2- L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduta in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
*A tal fine, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 il Comune può fissare annualmente una aliquota inferiore al 4 per mille.
- 3- L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
- 4- Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
- 5- Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

NOTE: *Frase aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2004.
.....
.....

ART.7 – ESENZIONI

- 1- Sono esenti dall'imposta
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto nonché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività essenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre n.984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della Legge 10 maggio 1985, n.222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
 - j) *gli immobili posseduti ed utilizzati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.)
- 2- L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

NOTE: * Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2003.

.....

.....

ART.8 – RIDUZIONE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

- 1- L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 2- Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art.10 del presente regolamento.
- 3- L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
- 4- Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare lire 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Alle pertinenze delle abitazioni principali come definite dall'art.817 del Codice Civile, si applica la medesima aliquota stabilita per la stessa. Qualora la detrazione per l'abitazione principale non sia stata integralmente utilizzata viene utilizzata per l'imposta relativa alle sue pertinenze.
- 5- Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di lire 200.000, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 6- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
- 7- La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

NOTE:.....

.....

ART.9 – TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

- 1- I terreni agricoli posseduti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni.
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte eccedente i predetti 50 milioni di lire fino a 120 milioni di lire;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte eccedente 200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire.
- 2- Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni, al fine del controllo di tale valore complessivo, il contribuente che possiede terreni in più Comuni dovrà darne comunicazione agli stessi indicandone i valori. L'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art.4 del presente regolamento.
- 3- Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo

dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

NOTE:.....
.....

ART.10 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

- 1- L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art.3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 1 giorno è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2- I soggetti indicati nell'art.3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in 2 rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
- 3- *L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere corrisposta attraverso le seguenti modalità:
 - conto corrente postale intestato al Comune;
 - modello F24. (modello di pagamento per il versamento dell'imposta già utilizzato per i versamenti unitari di cui al capo III, sezione I, del D.Lgs. n.241 09/07/1997).
 - con versamento diretto presso la Tesoreria Comunale. Gli utilizzatori di tale modalità saranno assoggettati alle tariffe eventualmente previste.
 - a mezzo P.O.S., presso la sede comunale. Gli utilizzatori di tale strumento saranno assoggettati alle tariffe previste per questo tipo di servizio.
- 3 bis.* Le modalità di pagamento previste dal precedente comma 3 sono utilizzabili per tutti i versamenti relativi all'I.C.I., compresi quelli conseguenti ad atti di liquidazione e accertamento emessi dall'ente.
Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4- Mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune. Gli importi sono arrotondati al centesimo di Euro per difetto se la terza cifra dopo la virgola non è superiore a 5 o per eccesso in caso contrario.*
- 5- *I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a lire 20.000.(abrogato)
- 6- I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo indicando le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno considerato. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta, per gli immobili indicati nell'art.1117 n.2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
- 7- Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti ai concessionari eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
- 8- Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile, entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

NOTE:... *Comma 4 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 gennaio 2003.
*Comma 3 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 26/01/2004 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2007.
*Comma 3 bis aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2007.
*Comma 5 abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2007.

ART.11 – LIQUIDAZIONE

- 1- IL Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi domenicali, provvede a correggere gli errori materiali e il calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art.5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art.16, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre l30% quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20%.
- 2- Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo i criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

NOTE:.....
.....

ART.12 – ACCERTAMENTO

- 1- Il comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, dalle sanzioni e degli interessi.
- 2- Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie, ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3- Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento, il comune si avvarrà dei collegamenti con i sistemi informativi immobiliari predisposti dal Ministero delle Finanze e in particolare utilizzando le banche dati provenienti dagli uffici catastali e dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
- 4- Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dall'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
- 5- E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

NOTE:.....
.....

ART.13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1- Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

NOTE:.....
.....

ART.14 – RISCOSSIONE COATTIVA*

- 1 - Le somme liquidate da Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate dal comma 3 dell'art. 10 entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, possono essere riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le seguenti modalità:
 - a) Mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione;

- b) Nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella Legge 639/1910. A tal proposito il funzionario responsabile del tributo può avvalersi delle necessarie consulenze professionali esterne.

NOTE:....*Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 gennaio 2003.

ART.15 – RIMBORSI

- 1- *Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma6 dell'art.16. per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata [**degli interessi calcolati nella misura prevista dal Regolamento delle Entrate**], per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente i 5 anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno 3 anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 3 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
- 2- Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla modificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
- 3- ***Non si fa logo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a lire 20.000. (abrogato)**

NOTE...*Comma 1 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2007.

*Comma 3 abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2007.

ART.16 – SANZIONI ED INTERESSI

- 1- Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.
- 2- Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
- 3- Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. la stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4- Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5- La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6- Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino alla data del 30/6/1998; dopo tale data, in seguito alla Legge 146/98 dl 8 maggio 1998, gli interessi verranno calcolati nella misura del 2.5% semestrale.

NOTE:.....

ART.17 – CONTENZIOSO

- 1- Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lsg. 31 dicembre 1992 n.546 e successive modificazioni.

NOTE:.....

ART.18 – INDENNITA' DIESPROPRIAZIONE

- 1- In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
- 2- In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta un eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi 5 anni a quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

NOTE:.....
.....
.....

ART. 19 – DISPOSIZIONE TRANSITORIE FINALI

- 1- L'applicazione dell'art.16 del presente regolamento decorre dall'1/4/1998. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del D.Lsg. 504 del 1992.
- 2- Le cifre in lire espresse nel presente regolamento si intendono anche nel loro equivalente in euro.

NOTE:.....
.....
.....

ART.20 – ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/1999.

NOTE:.....
.....
.....



COMUNE DI VOLTA MANTOVANA
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Beata Paola Montaldi n.15
E-mail tributi@comune.volta.mn.it
P.IVA 00228490207

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. __04__ DEL __19/02/2010__

AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1 LETTERA G) DEL D.LGS. 446/1997

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DEL CAPOLUOGO	VALORI
ZONE B1 – di completamento ad alta densità edilizia	€200,00
ZONE B2 – di completamento a bassa densità edilizia	€145,00
ZONE B3 – Attuazione di Piani esecutivi urbanizzati	€175,00
ZONE C di espansione con opere	€175,00
ZONE C di espansione (senza opere- senza Piano Attuativo)	€50,00
ZONE C di espansione –senza opere– (con Piano Attuativo) area al lordo degli standard	€90,00
ZONE C di espansione -senza opere- (con Piano Attuativo) lotti al netto degli standard e strade	€150,00

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI FRAZIONE CERETA	VALORI
ZONE B1 – di completamento ad alta densità edilizia	€78,00
ZONE B2 – di completamento a bassa densità edilizia	€65,00
ZONE B3 – Attuazione di Piani esecutivi	€90,00
ZONE C di espansione con opere	€100,00
ZONE C di espansione (senza	€45,00

opere- senza Piano Attuativo)	
ZONE C di espansione –senza opere– (con Piano Attuativo) area al lordo degli standard	€60,00
ZONE C di espansione -senza opere- (con Piano Attuativo) lotti al netto degli standard e strade	€83,00

PRODUTTIVE PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	VALORI
ZONE Da1 – di completamento prevalentemente industriale	€50,00
ZONE Db1 – di completamento prevalentemente artigianale	€50,00
ZONE Dc1 – depositi di materiale al servizio delle attività produttive	€23,00
ZONE D2 – Attuazione di Piani esecutivi	€72,00
ZONE D3 – di espansione per insediamenti artigianali di servizio (senza opere)	€45,00
ZONE D3 – di espansione per insediamenti artigianali di servizio (con opere) lotti al netto degli standard	€145,00
ZONE D4 – di espansione per insediamenti Industr./Artigian./Commerc./Direz. (senza opere) loc Contino.	€28,00
ZONE D4 – di espansione per insediamenti Industr./Artigian./Commerc./Direz. (senza opere) zona artigianale del capoluogo	€20,00
ZONE D4 – di espansione per insediamenti Industr./Artigian./Commerc./Direz. (con opere) loc Contino	€70,00
ZONA D4 - di espansione per insediamenti	€50,00

Industr./Artigian./Commerc./Direz. (con opere) zona artigianale del capoluogo	
ZONE D5 – insediamenti produttivi isolati in zone prevalentemente agricole	€22,00
ZONE D6 – insediamenti agro-industriali	€18,00
ZONE D7 – insediamenti ricettivi, di ristoro e ricreativi	€45,00

ZONE “F” PER ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO	VALORI
ZONE F1 – Aree per l’istruzione (esistente di progetto)	€17,00
ZONE F1 – Aree per attrezzature di interesse comune (esistente di progetto)	€17,00
ZONE F1 – Aree per verde (esistente di progetto)	€17,00
ZONE F1 – Aree per attrezzature sportive (esistente di progetto)	€17,00
ZONE F1 – Aree per parcheggi di uso pubblico (esistente di progetto)	€17,00